

# Mmg, i permessi sindacali vanno pagati

La Sisac e la Conferenza delle Regioni hanno inviato nei mesi scorsi una circolare alle Asl che rivede il meccanismo delle sostituzioni sindacali retribuite ai medici di assistenza primaria. Ma il Tribunale di Lecce, su ricorso per comportamento antisindacale promosso dallo Smi, ha censurato quell'orientamento, fornendo la corretta lettura dell'art. 21 dell'Acn per la medicina generale.

L'ordinanza prende in esame i commi 4, 5, 6 e 7 dell'art. 21 Acn affermando che le ore di sostituzione a carico dell'azienda devono essere quelle effettivamente svolte dal sostituto entro il limite dell'orario di incarico, ritenendo estranea alla ratio della norma, oltre che all'art. 30 dello statuto dei lavoratori e all'art. 42 del Dlgs 165/2001, l'esclusione del diritto alla retribuzione per permesso sindacale. Il provvedimento evidenzia che in questi termini si era espresso il Tribunale di Roma (e non come erratamente interpretato), laddove ha censurato la condotta di un rappresentante sindacale, medico convenzionato con l'Asl per 20 ore mensili, che aveva chiesto all'azienda la liquidazione delle competenze per le ore di sostituzione ex art. 21 Acn nella misura di 120 e 180 ore mensili e non nei limiti dell'orario di incarico convenzionale, confermando per il resto il diritto ai permessi sindacali retribuiti dal datore di lavoro nel rispetto dell'orario contrattualmente previsto e del numero effettivo di ore di sostituzione.

L'Acn per la medicina generale all'art. 21 sotto la rubrica «diritti sindacali» prevede diverse ipotesi:

1. rimborso della spesa per le sostituzioni relative alla partecipazione alle riunioni degli organismi nella misura prevista dagli Accordi regionali e delle spese di viaggio nella misura prevista dalle vigenti norme della pubblica amministrazione. Tale onere è a carico dell'azienda di iscrizione del medico;

2. a titolo di concorso negli oneri collegati ai compiti sindacali, a ciascun sindacato viene riconosciuta la disponibilità di 3 ore annue per iscritto. La segreteria nazionale o regionale del sindacato comunica ogni anno alle aziende interessate i nominativi dei propri rappresentanti ai quali deve essere attribuita la disponibilità della quota parte di orario spettante, con

indicazione dell'orario assegnato. Mensilmente ogni rappresentante comunica alla propria azienda il nome del medico che l'ha sostituito nel mese precedente e il numero delle ore di sostituzione. Entro il mese successivo si provvede al pagamento di quanto dovuto al sostituto, sulla base di un compenso orario pari a quello previsto per le attività orarie di continuità assistenziale di cui all'art. 72, comma 1, nella misura prevista per l'anno di riferimento, fatte salve diverse determinazioni assunte negli Accordi regionali. Tale attività non si configura come rapporto di lavoro continuativo. Il compenso è liquidato dall'azienda che amministra la posizione del rappresentante sindacale designato.

In tale ultima ipotesi è prevista, quale contributo agli oneri legati ai compiti sindacali, la disponibilità di 3 ore annue per ogni iscritto. Se la norma non dovesse avere un significato di contribuzione economica è difficile comprendere la sua collocazione all'interno dell'art. 21. L'Accordo di fatto riconosce un monte ore a ogni sindacato da distribuire tra i propri rappresentanti; ogni sigla attribuisce le ore affinché i rappresentanti possano espletare il loro mandato sindacale; nel limite di tali ore è previsto il pagamento diretto del sostituto da parte dell'azienda con il compenso orario per la continuità assistenziale.

Secondo il rapporto previsto contrattualmente (art. 39, comma 5 Acn) al medico di assistenza primaria possono essere riconosciute dal sindacato un numero di ore non superiore a 40 settimanali (sulla base delle scelte) durante le quali svolgere attività sindacale e ottenere il pagamento del sostituto da parte dell'azienda, nei limiti delle ore riconosciutegli dal sindacato. Infatti, in conformità al vigente e ai precedenti accordi di le Regioni e le aziende hanno sempre provveduto al rimborso delle spese relative alle sostituzioni per lo svolgimento del mandato sindacale, anche ai medici di assistenza primaria, avvalorando la volontà delle parti che emerge dal dettato contrattuale.

**Antonio Pulatti**  
Avvocato

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Accolto il ricorso dello Smi

Il Sole 24 ORE Sanità è anche scaricabile gratuitamente

**Sanità**

Il Sole 24 ORE

Il Sole 24 ORE

Sanità

